

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2180

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROBERTI, BASILE GIUSEPPE, ALMIRANTE, VILLELLI**

*Annunziata il 12 aprile 1956*

Inquadramento del personale in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, proveniente dal cessato Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dispose, con il secondo comma dell'articolo 31, la soppressione della tabella organica del personale a contratto del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, allegata al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, prevedendo tuttavia il mantenimento, in via transitoria, dei posti eventualmente occorrenti per coloro che non fossero collocati nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale ai sensi dell'articolo 21 dello stesso decreto legislativo.

In effetti il collocamento in detti ruoli, mediante concorso per titoli ed esame, venne limitato, per effetto del citato articolo, ad un terzo dei posti risultanti disponibili ai gradi IX-A, X-B e XII-C dopo l'inquadramento previsto nel precedente articolo 20 da effettuarsi, per il personale dell'Amministrazione centrale e per quello del cessato Commissariato, nei gruppi, nei ruoli e nei gradi pari a quelli cui organicamente detti personali appartenevano alla data del decreto sopracitato.

Mentre però si veniva così ad attuare una soddisfacente sistemazione degli ex dipendenti dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, una aliquota di

questi ne rimaneva esclusa e veniva ad essa consentito di conservare, in base al richiamato articolo 31, una posizione transitoria che, augurabilmente, avrebbe dovuto essere sanata con successiva norma di legge equamente dettata allo scopo.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, emanato in attuazione della legge 2 aprile 1953, n. 429, concernente la ratifica del decreto legislativo n. 381, del 1948, non ha però soddisfatto una tale aspettativa.

In applicazione del relativo articolo 33, infatti, cinque dei nove impiegati provenienti dal cessato Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, tuttora in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, verrebbero retrocessi, con l'inquadramento nei ruoli di detta Amministrazione centrale, a gradi inferiori a quelli cui la loro posizione giuridica risultava finora equiparata. Infatti, tre di essi, appartenenti al gruppo B, con qualifica di primo segretario aggiunto o primo ragioniere (equiparata al grado IX) verrebbero retrocessi al grado X.

Parimenti, due impiegati di gruppo C, con qualifica di archivista (equiparata al grado X), verrebbero retrocessi al grado XII.

È ben vero che il citato articolo 33 fa ancora una volta salvo il mantenimento in servizio già previsto dall'articolo 31 del

decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, per il personale non inquadrato, ma va opportunamente sottolineato che in tal modo una norma che era già stata definita transitoria si tramuta in una permanente ed iniqua anomalia, specie se si tiene conto che il personale suindicato sarebbe costretto a rinunciare all'inquadramento non per difetto dei requisiti prescritti, ma per un obbiettivo interesse a non subire il danno della retrocessione di grado.

Non appare dunque equo riservare un simile trattamento ad impiegati la cui regolare progressione di carriera è già stata tanto danneggiata per le sorti subite dall'Amministrazione di provenienza e dei quali nessuno conta una anzianità di servizio inferiore a venti anni, tanto più che le stesse disposizioni di legge surrichiamate consentono alla quasi totalità del personale degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con una anzianità di gran lunga inferiore, di conservare, nel nuovo ruolo di inquadramento che li concerne, lo stesso grado rivestito nella cennata posizione contrattuale.

A tale identico scopo tende la presente proposta di legge in favore degli ex dipendenti del Commissariato per le migrazioni.

Con l'articolo 1 e il riferimento di esso alla tabella allegata si fissano i criteri di equiparazione tra le qualifiche rivestite e i gradi di inquadramento. Viene, inoltre, opportunamente fissata alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della

Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, la decorrenza di detto inquadramento, tenuto conto della lunga anzianità posseduta dal personale in questione. Tuttavia, al fine di non pregiudicare posizioni acquisite dal personale già collocato nei ruoli organici, l'inquadramento viene proposto in aggiunta alle graduatorie già esistenti e, solo ove occorra, anche in soprannumero. Conforme alla prassi legislativa per il rispetto delle posizioni acquisite è infine la norma contenuta nello stesso articolo 1, sulla conservazione, a titolo di assegno personale riassorbibile, della eventuale eccedenza tra lo stipendio percepito e quello attribuito nel grado di inquadramento.

L'articolo 2 non fa che estendere al personale, oggetto della presente proposta di legge, la norma prevista al primo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, in favore del personale degli Uffici provinciali del lavoro. Tale norma viene tuttavia opportunamente integrata dei riferimenti alle modificazioni sull'ordinamento delle carriere contenute negli articoli 75, 79 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Onorevoli colleghi! La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentarvi non reca al bilancio dello Stato alcun onere e concerne un ristrettissimo numero di impiegati che meritano, per il lungo servizio prestato, d'essere soddisfatti nelle loro legittime aspirazioni che Voi certamente accoglierete.

**PROPOSTA DI LEGGE****ART. 1.**

Il personale appartenente al Gruppo *A*, *B* e *C* del ruolo contrattuale del cessato Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, trovavasi, a norma del disposto dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è inquadrato previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nei ruoli organici dei gruppi *A*, *B* e *C* dell'Amministrazione centrale del Ministero predetto, con i criteri di equiparazione di cui alla tabella annessa alla presente legge.

L'inquadramento ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Il personale di cui al primo comma è collocato nei gradi di ciascun ruolo dopo l'ultimo iscritto di ciascuna graduatoria e, ove occorra, anche in soprannumero.

Al personale stesso è attribuito il trattamento economico iniziale annesso al grado nel quale è inquadrato. L'eventuale eccedenza tra lo stipendio di cui risulta provvisto e quello spettante in base all'inquadramento è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile.

**ART. 2.**

L'anzianità di servizio organicamente maturata nelle categorie cui appartiene il personale che consegue l'inquadramento ai sensi del precedente articolo, è valutata ai fini, nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli 21 e 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni nonché degli articoli 75, 79 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, PROVENIENTE DAL CESSATO COMMISSARIATO PER LE MIGRAZIONI E LA COLONIZZAZIONE

QUALIFICHE RIVESTITE	Inquadramento nel ruolo organico	Unità inquadrabili
<b>GRUPPO A.</b>		
Ispettori principali . . . . .	Grado VII	—
Primo ispettore . . . . .	» VIII	—
Ispettore . . . . .	» IX	1
Ispettore aggiunto . . . . .	» X	1
Vice ispettore . . . . .	» XI	—
<b>GRUPPO B.</b>		
Segretario principale . . . . .	Grado VIII	—
Ragioniere principale . . . . .		
Primo segretario aggiunto . . . . .	» IX	3
Primo ragioniere . . . . .		
Segretario aggiunto . . . . .	» X	2
Ragioniere . . . . .		
Vice segretario aggiunto . . . . .	» XI	—
Vice ragioniere . . . . .		
<b>GRUPPO C.</b>		
Primo archivista . . . . .	Grado IX	—
Archivista . . . . .	» X	2
Applicato . . . . .	» XI	—
Auto archivista . . . . .		
Alunno d'ordine . . . . .	» XII	—
Dattilografo . . . . .		